

COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

N°57
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **16:15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Carraretto Renzo	Presente	Biasuzzi Valentina	Presente
Marton Andrea	Presente	Buranel Marco	Presente
Panzarin Roberta	Presente	Peracin Andrea	Assente
Veneran Rossella	Presente	Canal Roberta	Presente
Basso Diego	Presente	Praussello Annalisa	Presente
De Marchi Eleonora	Presente	Geromel Monica	Presente
Luise Marco	Presente	Pozzobon Pietro	Presente
Grieco Nicola	Presente	Maggio Arrigo	Presente
Naibo Chiara	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale De Noni Paola.

È altresì presente l'Ass. Leonella Mestriner.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carraretto Renzo nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;

Visto inoltre che sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (scelta indicata nel regolamento testé approvato);
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che:

- il comma 757 dell'art.1 della Legge n.160/2019 prevede che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- il comma 760 dell'art.1 della Legge n.160/2019 prevede:

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Viste le seguenti delibere consiliari:

- n.23 del 20/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;
- n.24 del 20/07/2020, con la quale è sono state approvate le aliquote della nuova IMU - Imposta Municipale Propria per l'anno 2020;
- n.59 del 30/12/2020, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU – Imposta Municipale Propria per l'anno 2021;
- n.55 del 30/12/2021, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU – Imposta Municipale Propria per l'anno 2022;
- n.64 del 27.12.2022, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU – Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;
- n.63 del 22.12.2023, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU – Imposta Municipale Propria per l'anno 2024;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;*

Visti:

- la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.172 del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, a partire dall'anno di imposta 2024;

Preso atto che, l'articolo 6-ter del Decreto Legge n.132/2023 ha stabilito di rinviare l'utilizzo del prospetto di cui sopra all'anno di imposta 2025, stante le criticità emerse nella fase sperimentale di utilizzo dello stesso;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, che ha integrato il Decreto del 7 luglio 2023 riapprovando l'Allegato A "Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU";
- il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2024 con il quale sono state pubblicate le Linee guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU;
- il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2024 che ha ricordato le modalità di pubblicazione e trasmissione dei prospetti delle aliquote;

Ritenuto pertanto, in base alle esigenze finanziarie dell'ente per l'anno 2025 ed in coerenza con la Nota di Aggiornamento del DUP 2025-2027, di proporre per l'anno 2025, nelle misure di cui al prospetto che segue (estratto dall'elaborato ottenuto sul Portale del Federalismo Fiscale), le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,85%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.2002 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16.10.2024 che ha approvato le “*Linee programmatiche del mandato politico-amministrativo 2024-2029 – indirizzi generali di governo*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.10.2024 che ha approvato il “*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.2023 che ha approvato il “*Bilancio di previsione 2024/2026*” e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 22.12.2023 che ha approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026*”;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Visti:

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2017;
- il D. Lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”;

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 con riferimento all’obbligo di astensione in capo agli amministratori;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità indicata nella norma sopracitata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa e alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri comunali;

Con voto espresso per appello nominale e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 5 (Canal Roberta, Praussello Annalisa, Pozzobon Pietro, Geromel Monica, Maggio Arrigo).

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio, nelle misure di cui al prospetto che segue (estratto dall’allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione), le aliquote e le detrazioni per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2025, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,85%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

2) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2025 a condizione che il Consiglio Comunale le approvi e che venga poi rispettato il termine di cui di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (trasmissione al Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto delle aliquote IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso per appello nominale e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 5 (Canal Roberta, Praussello Annalisa, Pozzbon Pietro, Geromel Monica, Maggio Arrigo).

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147 Bis, allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025
---------	--

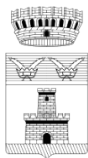
Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Carraretto Renzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
De Noni Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2025**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

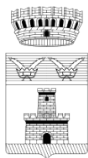
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-24

Il Responsabile del servizio
Dalla Torre Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2025**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

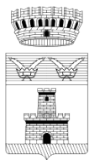
*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dalla Torre Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 23-12-2024

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2025**

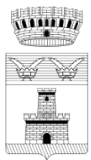
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 102.

COMUNE DI CASIER li 03-02-2025

L' INCARICATO
De Noni Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 23-12-2024

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2025**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

De Noni Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa